

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

L'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, e successive modificazioni, dispone quanto segue:

- È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. **
- I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
- Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
- Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000,00 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
- Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
- È ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore in essere alla data di entrata in vigore della norma.
- I libretti di deposito, bancari o postali, al portatore esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, dovevano essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

**** Il limite di importo è stato innalzato ad euro 5.000,00 con decorrenza 1° gennaio 2023.**

L'art. 50 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 dispone quanto segue:

L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietato. Tali disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2007.



Si comunica altresì che le aziende di credito, per motivi di sicurezza, provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo, versati dalla Clientela. Pertanto, si raccomanda di esaminare attentamente la regolarità formale e l'integrità degli assegni ricevuti, giacché le aziende di credito non accettano dalla Clientela i titoli di cui sopra che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro